



Ordinanza concernente l'entrata in vigore parziale della modifica del 14 dicembre 2018 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

del 19 febbraio 2020

Il Consiglio federale svizzero,

vista la cifra III capoverso 2 della modifica del 14 dicembre 2018¹
della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI),

ordina:

Articolo unico

¹ Le seguenti disposizioni della modifica del 14 dicembre 2018 della LStrI entrano in vigore il 1° aprile 2020:

- a. gli articoli 22, 59^c, 102 capoversi 1 e 2, 109^a capoverso 2 lettera d, 109^c lettera e, nonché 109^f– 109^j LStrI (cifra I);
- b. gli articoli 63 capoverso 2 e 102^e^{bis} della legge del 26 giugno 1998² sull'asilo (cifra II / allegato, numero 1);
- c. gli articoli 4 capoverso 1 lettere a^{bis} ed e, 7^a e 8^a della legge federale del 20 giugno 2003³ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA) (cifra II / allegato, numero 2);
- d. l'articolo 2 capoversi 3 e 5, secondo periodo della legge dell'8 ottobre 1999⁴ sui lavoratori distaccati (cifra II / allegato, numero 3).

1 RS 142.20; disposizioni già entrate in vigore: RU 2019 1413

2 RS 142.31

3 RS 142.51

4 RS 823.20

² Le seguenti disposizioni della modifica del 14 dicembre 2018 della LStrI entreranno in vigore in un secondo tempo:

- a. l'articolo 111 LStrI (cifra I);
- b. gli articoli 3 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 lettera b, 4 capoverso 1 lettera g, 7 capoverso 1 e 9 capoverso 1 lettere m–o e capoverso 2 lettere m–o LSISA (cifra II / allegato, numero 2).

19 febbraio 2020

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr